



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilanove**, addi **uno** del mese di **Aprile** alle ore **17.45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Sindaco | - MATTIOLI Carla | SI |
| Assessore | - REVIGLIO Arnaldo | SI |
| Assessore | - ARCHINA' Giuseppe | SI |
| Assessore | - BRACCO Angela | SI |
| Assessore | - BRUNATTI Luca | SI |
| Assessore | - MARCECA Baldassare | NO |
| Assessore | - TAVAN Enrico | SI |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

Premesso

- che l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), ha stabilito che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute a detto organo dall'art. 42 del T.U. sull'Ordinamento degli EE. LL.;
- che l'art. 3, co. 56, della l. n. 244, cit., ha stabilito che "Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.",
- che il successivo comma 57 ha previsto che "Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione";
- che l'art. 3, co. 76, della l. n. 244, cit., ha stabilito che "Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria»;
- che, con deliberazione di G. C. n. 72 del 16/4/2008, in applicazione delle disposizioni normative di cui alla L. n. 244/2007, è stato approvato il "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione", costituente parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

- che il D. L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, ha stabilito, all'art. 46, (epigrafato "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione") che:

1) "1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a)* l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b)* l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c)* la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d)* devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».

2) L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3) L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo».”;

- che, di conseguenza, occorre procedere alla modifica del regolamento approvato con la deliberazione di G.C. n. 72/2008 che, in ragione della pluralità delle modifiche normative, appare opportuno abrogare e sostituire con un nuovo “Regolamento degli incarichi di collaborazione”;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di contabilità;

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile Area Amministrativa;

- dato atto che la presente non ha rilevanza contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare, per le finalità espresse in narrativa che si intendono riportate nel presente dispositivo, l’allegato “Regolamento degli incarichi di collaborazione”, adottato nel rispetto del combinato disposto delle norme di cui al D. Lgs. n. 165/2001, alla L. n. 244/2007 e alla L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008;

2) di conseguenza, di abrogare e revocare il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca, consulenza e collaborazione” approvato con deliberazione di G. C. n. 72 del 16/4/2008;

- 3) di inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per estratto ed entro 30 gg. dalla data del presente provvedimento, copia del "Regolamento degli incarichi di collaborazione" approvato con il presente atto;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTÀ DI AVIGLIANA
PROVINCIA DI TORINO

***REGOLAMENTO
DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE***

Indice

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo e determinazione limite massimo di spesa*
- Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni*
- Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali*
- Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 5 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 6 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa*
- Art. 7 - Disciplinare di incarico*
- Art. 8 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*
- Art. 9 - Pubblicazione degli incarichi*
- Art. 10 - Disposizioni finali*

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo e determinazione limite massimo di spesa

1. Il presente Regolamento, rientrante nella disciplina dell'ordinamento sugli uffici e sui servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di provata competenza, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
2. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal programma approvato annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa. A tal fine il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.
4. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi del disposto di cui agli artt. 2222 e seguenti ed agli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
5. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
6. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, la durata, il luogo e l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
7. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi conferiti:
 - per adempimenti obbligatori per legge, quando l'ente sia privo di uffici o strutture a ciò deputati;
 - per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
 - per l'attività dei componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - per le attività professionali già disciplinate da specifica normativa di settore (ad esempio: incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, ovvero incarichi relativi alla nomina dei componenti delle commissioni di concorso);
 - per appalti ed esternalizzazione di servizi.

Articolo 2
Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Area che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

Articolo 3
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria nonché in possesso di documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve essere riconducibile alle competenze attribuite dall'Ordinamento all'ente, e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
 - b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea (laurea magistrale o titolo equivalente) ed eventualmente anche particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - d) l'importo del compenso deve essere proporzionale all'effettiva utilità derivante all'ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - e) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 6;
 - f) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo qualora venga documentata, in virtù di una effettiva e reale cognizione, l'inesistenza all'interno dell'ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare le medesime prestazioni, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno.

Articolo 4
Selezione degli esperti mediante procedure comparative

- 1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione precedute dalla pubblicazione di specifico avviso di selezione.
- 2. L'avviso di selezione, da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente deve contenere:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta in relazione al programma di attività e al progetto specifico;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le eventuali esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula*, nonchè della documentazione e delle ulteriori informazioni specificamente richieste;
- d) il tipo di rapporto (occasionale o coordinato e continuativo), le modalità di espletamento, la durata e il compenso previsto;
- e) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile di Area procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui, a titolo esemplificativo, si possono citare:

- a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo, eventualmente, colloqui di approfondimento;
- b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile di Area può definire ulteriori criteri di selezione.

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore.

4. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, il cui schema è approvato con apposito provvedimento anche in uno alla graduatoria.

5. È nella facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare la graduatoria per l'affidamento di incarichi equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 6

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile di Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate, senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- e) per incarichi per i quali sia previsto un compenso, esclusi gli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione, non superiore a 3.500,00 euro.

Articolo 7

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile di Area competente formalizza l'incarico conferito mediante predisposizione di un disciplinare da sottoscrivere da parte del Responsabile medesimo e dall'incaricato, costituente il contratto individuale di lavoro autonomo, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato, la natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa, le reciproche obbligazioni, le cause di scioglimento del vincolo.

2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 8

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile di Area competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di Area competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile di Area competente.
5. L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Articolo 9

Pubblicazione degli incarichi

1. I Responsabili di Area competenti, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, curano la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e all'albo pretorio, secondo le disposizioni normative di riferimento, dei provvedimenti e dei dati relativi agli incarichi disciplinati dal presente regolamento. I relativi contratti, debitamente sottoscritti dalle parti, acquistano efficacia solo dopo la predetta pubblicazione.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'Ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorché non espressamente richiamata.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento valgono le disposizioni normative vigenti in materia.

COPIA ALBO: **ATTI** _____

- SEGRETERIA** *Yues*
- CULTURA**
- LL.PP.**
- U.T.C.**
- VIGILI**
- RAGIONERIA**
- TRIBUTI**
- ANAGRAFIC**
- COMMERCIO**
- CAP. AREA**
- POSTE DEI CONTI (A TORINO VIA ROMA)**

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 7/8 APR. 2009 al n. 564 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 7/8 APR 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì 7/8 APR. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 7/8 APR. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 7/8 APR. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **01/04/2009** in quanto:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì 7/8 APR. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele